



COMUNE DI GENOVA



Municipio II Genova Centro Ovest  
Sampierdarena - San Teodoro

## PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

**AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI" PER LA REALIZZAZIONE DI DUE NUOVI MURALES SUI PROSPETTI LATERALI DELL' AREA SKATEPARK - FIUMARA.**

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

Nella sede degli uffici municipali situati in Genova, Via Sampierdarena civ.34 in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 23 del 19.04.2021 che ha approvato il patto di collaborazione in oggetto

TRA

**II COMUNE DI GENOVA**

con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del citato Regolamento, da:

Dott.sa Simonetta Barboni, nella sua qualità di Direttore del Municipio Centro Ovest, nominato con provvedimento del Sindaco n. 283 del 31.12.2020, domiciliato nella sua qualità di Dirigente presso la sede suddetta

1

E

Il Sig. Bravaccino Raffaele con residenza in Genova, [REDACTED] in rappresentanza dall'Associazione "400ml", di seguito denominato "Proponente",

### **PREMESSO:**

che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2016 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani;

che il Comune di Genova ha individuato l'ufficio Partecipazione e Reti Territoriali della Direzione Municipi e Governo dei Territori quale struttura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto;



COMUNE DI GENOVA



Municipio II Genova Centro Ovest  
Sampierdarena - San Teodoro

che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;

che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

che il Municipio Centro Ovest favorisce le iniziative mirate alla rivitalizzazione, al recupero, alla salvaguardia, alla manutenzione di beni comuni o comunque alla loro fruibilità da parte di tutti i cittadini, anche attraverso l'offerta di proposte da Associazioni o da singoli cittadini, o promuovendo e sostenendo tutte le forme di volontariato dei cittadini, singoli e associati, nell'ottica della cittadinanza attiva;

per i patti di collaborazione ordinari – come quelli oggetto del presente provvedimento (art. 7 del nuovo Regolamento) - il Direttore Responsabile è quello del Municipio in cui ricade il bene che, verificati il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica sottoscrive il patto di collaborazione congiuntamente al rappresentante/rappresentanti designato/i dai cittadini attivi e lo pubblica sul portale dedicato;

#### CONSIDERATO:

che, ai sensi del citato Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari anche iniziative che promuovono attività artistiche, educative e formative, anche orientate a perseguire obiettivi di aggregazione sociale e ricreativi;

che l'area oggetto delle azioni di street art proposte dal Proponente si trova alla confluenza tra due importanti arterie viarie del Municipio Centro Ovest, nella vicinanza di un centro sportivo e commerciale frequentatissimo;

che con deliberazione della Giunta Municipale n.7 del 8.7.2020 è stato approvato un progetto artistico che prevedeva la realizzazione di murales presso lo Skate Park Fiumara

che l'Associazione "400ml" ha eseguito già nell'anno 2020 un primo murales nell'area Skate Park Fiumara, con risultati soddisfacenti e con un riscontro positivo della cittadinanza;

che le realizzazioni artistiche danno un valore aggiunto non solo al sito in argomento ma a tutto il contesto circostante, contribuendo a contrastare la percezione di degrado urbano che caratterizza la zona;

#### PRESO ATTO:

che l'Associazione "400ml" ha presentato in data 15.03.2021 una proposta di un nuovo patto di collaborazione per la realizzazione di due murales sui PROSPETTI laterali dello Skate Park Fiumara, da realizzare secondo il bozzetto allegato al presente provvedimento;

che la struttura è in concessione al Comune di Genova e che l'ente proprietario con e-mail del 16.01.2020 ha comunicato che non si ravvisano elementi ostativi alla realizzazione dell'opera;



COMUNE DI GENOVA



Municipio II Genova Centro Ovest  
Sampierdarena - San Teodoro

che la Giunta Municipale nell'incontro del 16.3.2021 ha approvato la realizzazione dei murales in argomento

**CONSIDERATO** che il progetto presentato in bozza rappresenta un modo per valorizzare ulteriormente il sito e per esprimere semplicemente e liberamente una forma di arte fruibile da un pubblico potenzialmente vastissimo e in questo caso particolarmente giovane;

### TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi dell'art. 7 del regolamento medesimo.

Oggetto della proposta di collaborazione è la realizzazione di due murales sui PROSPETTI laterali dell'area skatepark - Fiumara.

#### ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI DI CURA IN FORMA CONDIVISA

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Municipio Centro Ovest e il Proponente per la realizzazione dei seguenti interventi:

#### REALIZZAZIONE DI DUE MURALES SUI PROSPETTI LATERALI DELL'AREA SKATEPARK - FIUMARA

I murales dovranno essere realizzati secondo i bozzetti presentati al Municipio e approvati dalla Giunta Municipale nella riunione del 16.03.2021.

È inoltre oggetto del presente patto la manutenzione, a cura del proponente, del murales realizzato, affinché il deterioramento naturale nel tempo non provochi il riemergere del degrado dell'area, che con tale opera si intende contrastare.

#### ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Il Soggetti firmatari del presente Patto si impegnano ad operare in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività, conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza.

Ispirano le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla civica amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati all'art. 2 del presente Patto nel rispetto dei principi del suddetto Regolamento.



COMUNE DI GENOVA



Municipio II Genova Centro Ovest  
Sampierdarena - San Teodoro

Il Municipio Centro Ovest si impegna a sostenere la realizzazione delle attività di cui al presente patto attraverso la fornitura di materiali sulla base delle valutazioni effettuate dall'Area Tecnica del Municipio e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Il Comune sostiene inoltre il proponente con l'esenzione dal pagamento del canone per l'utilizzo di spazi comunali con impianti pubblicitari di dimensioni massime 40 x 50 cm. che dovranno riportare il logo del Comune di Genova e la frase "il Comune di Genova ringrazia (*nome soggetto richiedente*) che si occupa della cura di questo verde cittadino" di identico carattere e titolo per tutte le aree.

Il Proponente si impegna all'esecuzione delle attività di cui all'art. 2. nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio Municipale con provvedimento n. 3 del 14 maggio 2014, garantendo altresì che l'opera sia conforme al progetto artistico presentato e allegato al presente patto, restando ferma la necessità di concordare preventivamente le azioni con gli Uffici Tecnici del Municipio Centro Ovest.

Eventuali interventi collegati alla realizzazione dell'opera ritenuti non conformi, o comunque non preventivamente autorizzati per iscritto, dovranno essere rimossi secondo i tempi e le modalità indicate dagli Uffici competenti del Municipio, ed ogni relativo onere per il ripristino dello stato dell'arte al momento della sottoscrizione della presente Convenzione sarà addebitato al Proponente.

#### ART. 4 - RESPONSABILITÀ

Il Proponente si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente Patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Si impegna altresì a svolgere le attività previste dal Patto nel rispetto delle vigenti norme di legge e dei Regolamentari del Comune di Genova.

Per l'attuazione delle attività previste dal Patto il Proponente si impegna inoltre ad attenersi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinate dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. facendole osservare ai soggetti coinvolti nella realizzazione.

#### ART. 5 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Per i Volontari che operano a titolo individuale è operante la polizza "Infortuni" stipulata dal Comune di Genova, che prevede il limite di età non superiore agli anni 80 per la validità delle garanzie assicurative. Ai fini della copertura assicurativa, l'elenco nominativo dei volontari, ed ogni ulteriore variazione dello stesso, deve essere comunicato per iscritto al Municipio all'atto di sottoscrizione del presente Patto.

Per le Associazioni/Imprese/Attività commerciali, fatte salve le coperture assicurative già in possesso per le proprie attività statutarie, durante l'esecuzione delle attività previste dal presente Patto sarà operativa la polizza assicurativa di "Responsabilità Civile verso Terzi" del Comune di Genova.



COMUNE DI GENOVA



Municipio II Genova Centro Ovest  
Sampierdarena - San Teodoro

La copertura assicurativa non è operante per i volontari che siano ritenuti direttamente responsabili di danni derivati a cose o persone, durante l'esecuzione degli interventi, se causati da personale imprudenza, negligenza o colpa grave.

#### ART. 6 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Proponente si impegna a predisporre una relazione illustrativa delle attività svolte, comprensiva di eventuale rendicontazione contabile.

Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica.

Il proponente autorizza la pubblicazione del Patto sulla piattaforma del Comune di Genova dedicata all'amministrazione condivisa.

#### ART. 7 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

#### ART. 8 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione ha durata di anni 1 (uno) dalla data della determinazione di approvazione, a meno che non intervenga disdetta di una delle Parti, che dovrà essere inviata all'altra Parte almeno 30 (trenta) gg. prima della scadenza stessa a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza obbligo di motivazione alcuna.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto. Il Municipio, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

#### ART. 9 - MODIFICHE AL PATTO

Ogni eventuale modifica del presente Patto dovrà essere espressamente concordata tra le Parti per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola contrattuale che si intende modificare e/o integrare.

#### ART. 10- NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto nel presente atto, vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.



COMUNE DI GENOVA



Municipio II Genova Centro Ovest  
Sampierdarena - San Teodoro

Data 22/04/2021

Per il Comune di Genova – il Direttore Municipi Centro Ovest e Valpolcevera

Dott. Simonetta Barboni

Il Proponente

Sig. Bravaccino Raffaele